



Studi medici e requisiti per la apertura, quali regole?

Il Consiglio di Stato si è espresso in merito a studi medici e requisiti per la apertura qualora si svolga attività chirurgica

Studi medici e requisiti per la apertura, che regole ci sono per chi voglia svolgere attività chirurgica?

Il [Consiglio di Stato](#), sezione III°, con la sentenza n. 1382/2017 ha affermato che sulla base della legislazione statale e regionale, **lo studio medico non attrezzato per l'attività chirurgica non richiede autorizzazione per la sua apertura.**

La motivazione?

Allo studio del medico di medicina generale non si applica la normativa in merito all'autorizzazione del Sindaco per l'idoneità igienico-sanitaria.

Non solo. Non appare essenziale nemmeno l'eliminazione delle barriere architettoniche in quanto non indispensabile al

corretto esercizio dell'attività assistenziale.

Questo ai sensi dell'art.47 dell'ACN e già dell'art. 33, comma 1, DPR 270/2000, per cui il medico di medicina generale è tenuto a prestare le proprie cure al domicilio dell'assistito su chiamata. Ciò, qualora esso sia non trasportabile o non deambulabile.

Non è, quindi, indispensabile l'accesso allo studio. Anche perché esso non è dotato di attrezzature inamovibili per cui l'assistito debba necessariamente accedere ai suoi locali per ottenere la prestazione sanitaria erogabile a domicilio con maggiore facilitazione per il disabile.

Inoltre, ai sensi dell'art.36, comma 2, del DPR 270/2000, il medico può anche rinnovare le prescrizioni farmaceutiche in assenza dell'assistito con difficoltà di accesso.

Ciò può avvenire mediante la consegna tramite un suo delegato, qualora a suo giudizio ritenga non necessario ripetere la visita del paziente.

Per quel che concerne studi medici e requisiti per la apertura, la DGR del FVG n.3586 del 30 dicembre 2004 afferma che gli studi dei medici di medicina generale non sono soggetti alla procedura autorizzativa prevista per le strutture sanitarie private.

La medesima delibera prevede il requisito dell'accessibilità con obbligo di rimozione delle barriere architettoniche **esclusivamente per le strutture sanitarie classificate ad alta o media complessità.**

Per le strutture sanitarie classificate semplici, invece, l'abbattimento delle barriere architettoniche è previsto solo

in caso di ristrutturazione o nuova costruzione.

Ciò è stabilito dalla legge n.13/1989 e dal suo Decreto Ministeriale attuativo n.236/1989 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

La stessa interpretazione è contenuta nella circolare del Presidente della Regione Abruzzo Chiodi del 24 marzo 2014 indirizzata ai Sindaci e Direttori di ASL.

In essa si afferma che gli studi dei medici di medicina generale sono strutture private non aperte al pubblico in cui il sanitario eroga una prestazione professionale senza intermediazione.

Pertanto non sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa in materia di barriere architettoniche.

Tale circolare stabilisce, infatti, una distinzione ben precisa. Quella cioè tra ambulatorio medico inteso come struttura aziendale organizzata e studio medico inteso come struttura in cui l'esercizio di una attività intellettuale professionale sanitaria prevale in modo preponderante su quello organizzativo, come nel caso del medico di medicina generale.

Inoltre è importante chiarire che lo studio del medico di medicina generale convenzionato, non è un locale "aperto al pubblico" ma con accesso riservato agli assistiti in carico al medico.

I requisiti dello studio del medico di medicina generale sono poi definiti dall'art.36 dell'ACN e già dall'art 22 del DPR

n.270/2000.

Lo studio del medico convenzionato deve, quindi, essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale.

Ai sensi dell'art.35, comma 9, dell'ACN, l'Azienda Sanitaria procederà con il proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello studio medico.

Ora, è bene ricordare l'art 22, comma 1, del DPR 270/2000.

In esso si afferma che lo studio del medico di medicina generale è uno studio privato destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio.

L'art.36 dell'ACN, inoltre, afferma che lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del SSN.

Pertanto, è legittimo che un'amministrazione comunale conceda in comodato d'uso una porzione di immobile di sua proprietà pubblica.

Ciò avverrà con vincolo di destinazione d'uso specifico di poliambulatorio per l'assistenza primaria destinato all'erogazione di un servizio di utilità sociale a favore della comunità amministrata **al fine di garantire ai residenti una sede definitiva e centrale più comoda.**

Leggi anche:

INTRAMOENIA: NIENTE PECULATO SE IL MEDICO NON RISULTA IN SERVIZIO